

ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI SU PRESUNZIONI SEMPLICE PER LE PARTITE IVA

Ecco come cambia il patto per due anni con il fisco

Dall'estensione dei benefici Iva per i soggetti Iva all'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici per i forfettari, ecco come cambia il concordato preventivo biennale.

Le novità del concordato preventivo biennale. Per l'accesso al concordato si precisa che i debiti tributari o contributivi da prendere in considerazione sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque, inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici. Si chiarisce inoltre che per le imprese è previsto il riporto in avanti delle perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato. Altra novità arriva per le cause che determinano l'uscita dal concordato. Si riduce dal 50 al 30 per cento la percentuale oltre la quale i minori redditi effettivamente conseguiti, in presenza degli eventi calamitosi previsti dal D.M. 14 giugno 2024, determinano l'uscita dal concordato. Sul fronte dei benefici si estende poi il riconoscimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale anche dei benefici ISA relativi all'Iva. Si confermano le riduzioni legate alle misure della maggiorazione dell'acconto in caso di differenza positiva tra reddito concordato e dichiarato: dal 15% al 10% ai fini delle imposte sui redditi; dal 12% al 10% per i forfettari; dal 4% al 3% per forfettari start up. Per quanto l'introduzione dell'imposta sostitutiva si prova a rendere lo strumento più accattivante anche per i forfettari con l'introduzione di un' imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra reddito proposto e reddito conseguito prima del concordato preventivo biennale: per i soggetti ISA: con punteggio tra 8 e 10, pari al 10%; con punteggio tra 6 a (meno) di 8, pari al 12%; con punteggio inferiore a 6, pari al 15%; per i forfettari 10% o 3% per forfettari start up. In caso di rinnovo, poi, l'imposta sostitutiva si applica sulla differenza, se positiva,

tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente al "nuovo" concordato preventivo biennale e la relativa proposta. L'imposta sostitutiva va versata entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza (per la prima volta, entro il 30 giugno 2025) o con la maggiorazione dell'0,4% entro il trentesimo giorno successivo. Introdotte poi due nuove cause di cessazione nell'ipotesi in cui il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA (circa 7,5 milioni) o del regime forfettario (150 mila euro). Esclusi infine gli accertamenti basati su presunzioni semplici per i soggetti forfettari che aderiscono al concordato preventivo biennale limitatamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Rottamazione. Infine il decreto differisce al 15 settembre 2024 il termine per il pagamento della quinta rata della rottamazione quater in scadenza al 31 luglio 2024. È considerato tempestivo il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 5 gg (20 settembre).

Avvisi bonari. Per gli avvisi bonari elaborati dal 1° gennaio 2025 vengono estesi da 30 giorni a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni; i termini per fornire chiarimenti e segnalare elementi all'amministrazione finanziaria. Novità anche per il pagamento rateale, cambia il termine per il versamento della prima rata: viene esteso da 30 giorni a 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario; fissato in 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Razionalizzato a 90 giorni il termine per i versamenti relativi agli avvisi bonari da controllo automatizzato con invito agli intermediari.

— © Riproduzione riservata — ■

